



PROT. N. 843/2021 DEL 26.10.2021

REP.47/2021

**CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22
L. 240/2010**

TRA

Il Dipartimento di **Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale** (in seguito "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza (codice fiscale n. 80209930587) con sede in Roma Via di Grottarossa, 1035 rappresentato dal Direttore Protempore, Prof. Bruno Annibale.

E

La dott.ssa **TONDA Maya** nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] residente a [REDACTED] (Prov. di RM) in Via [REDACTED] [REDACTED] (In seguito "Assegnista")

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare gli artt. 18, comma 1, lett. b) e c), e 22;

VISTO lo Statuto dell'Università", emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n.427/2021 del 11.02.2021

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;

VISTA la procedura selettiva per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca AR-B n.05/2020.

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 04.10.2021 con la quale è stata approvata la richiesta di rinnovo dell'assegno dal 01.11.2021 al 31.10.2022;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento

Tutto ciò premesso,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto il rinnovo di un assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca relativa al progetto dal titolo "*Gestione delle lesioni cutanee e biofilm*" da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale.

Art. 2

Durata

L'assegno di ricerca ha durata di 1 anno a decorrere dal 01.11.2021 e fino al 31.10.2022.

Il rapporto contrattuale rimane sospeso nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

L'assegno di ricerca potrà essere rinnovato, sulla base di quanto deliberato in merito dal Dipartimento, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 22 della Legge 240/2010 e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca della Sapienza.

Art. 3

Compenso e trattamento fiscale e contributivo

L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca, è fissato in euro 19.367,00 (in lettere euro diciannovemilatrecentosessantasette/00) per il periodo indicato all'art. 2.

L'assegno sarà erogato all'Assegnista in rate mensili posticipate, di pari importo.

Al contratto si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476 e smi nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, c. 26 e ss., della L. 8 agosto 1995, n. 335 e smi; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 12.07.2007, pubblicato nella GU n. 247 del 23.10.2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, c. 788, L. 27.12.2006, n. 296 e smi.

L'Università provvede, per il periodo di durata del contratto, all'attivazione delle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dell'Assegnista per l'espletamento dell'attività di ricerca prevista dal presente contratto.

Oltre al corrispettivo, all'Assegnista spetterà il trattamento di missione previsto dal Regolamento di Ateneo, soltanto per le missioni preventivamente autorizzate dal Responsabile del Progetto.



Art. 4

Obblighi dell'assegnista

L'assegnista s'impegna a prestare in favore del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale la propria opera di partecipazione al progetto di ricerca citato in premessa per il periodo indicato nell'art. 2.

L'assegnista svolgerà la propria attività secondo il programma concordato con il docente responsabile scientifico della ricerca e allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

L'attività di ricerca sarà improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del suddetto programma. Essa ha carattere continuativo, non meramente occasionale ed è coordinata con l'attività globale per la realizzazione del progetto.

Lo svolgimento della ricerca sarà effettuato in condizione di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato e senza alcun vincolo di subordinazione.

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, l'assegnista avrà diritto ad accedere alle strutture e ai servizi di ricerca del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale e di usufruire dei servizi a disposizione secondo le normative vigenti nella struttura.

L'assegnista si impegna a osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso il predetto Dipartimento.

Egli s'impegna, altresì, ad attenersi a quanto disposto dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui l'assegnista entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto.

L'Assegnista, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso e ne autorizza il trattamento. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di normative o che svolgono servizi per conto dell'Università che ne effettuerà il trattamento per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti, con le modalità indicate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dall'Assegnista in esecuzione del presente contratto e in esito allo svolgimento del progetto di ricerca.

Lo svolgimento dell'attività di ricerca, dovunque e comunque effettuato, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.



Art. 5

Risoluzione e recesso dal contratto

Ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, il contratto si risolverà nei seguenti casi:

- Ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso vengono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti fino alla data del recesso.

Art. 6

Divieti di cumulo ed incompatibilità

Il presente contratto non può essere cumulato con altri contratti di assegni di ricerca, né di collaborazione all'attività di ricerca.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a €16.000,00.

L'assegno non può essere cumulato con borse di studio o per attività di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca svolta dal medesimo.

L'assegnista non può partecipare, durante tutto il periodo di durata del presente contratto, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

Non possono fruire degli assegni di ricerca i dipendenti di datori di lavoro privati, ancorché part-time.

Previo integrale assolvimento dei propri compiti e previa autorizzazione scritta del docente responsabile e del Direttore del Dipartimento cui è assegnato, l'assegnista può esercitare attività di lavoro autonomo occasionale, a condizione che essa:

- sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
- non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta.



Art. 7

Norme di rinvio e foro competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240 s.m.i. e norme attuative, e nel vigente Regolamento assegni dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma.

In caso di inadempimento contrattuale, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice Civile in quanto compatibili con il presente atto.

Ogni controversia relativa al presente contratto, incluse quelle che riguardano l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'esecuzione, l'inadempimento o la risoluzione del contratto, sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro di Roma.

Roma, 25.10.2021

F.to L'ASSEGNISTA
Dott.ssa Tonda Maya

F.to IL DIRETTORE
Prof. Bruno Annibale

F.to
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELEGATO
Dott. Tommaso Proganò

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 5, 6 e 7 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

F.to L'ASSEGNISTA
Dott.ssa Tonda Maya

F.to IL DIRETTORE
Prof. Bruno Annibale

F.to
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELEGATO
Dott. Tommaso Proganò



DICHIARAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

La sottoscritta Tonda Maya cittadina Italiana nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED] Via [REDACTED] consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- a) di iscriversi / di essere già iscritto alla gestione separata INPS ex art. 2 comma 26 L. 335/95;
- b) di essere iscritto alla seguente altra forma previdenziale obbligatoria ENPAM;
- c) di essere pensionato titolare di rendita diretta e di non cumulare un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, di cui ~~come definito dall'art. 49 del TUIR, titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00~~ **si** **No X**
- d) che la propria professione abituale è Medico Specialista;
- e) che il proprio codice iban è il seguente: **T29F0200805101000420450643**
[REDACTED]

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Direttore del Dipartimento qualsivoglia sopraggiunta variazione riguardante le precedenti informazioni.

Il sottoscritto dichiara infine di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del DLgs. 30.06.2003, n. 196, nell'ambito del procedimento e degli adempimenti conseguenti per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ROMA, 25.10.2021

F.to L'ASSEGNISTA: Dott.ssa Tonda Maya